



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BALENA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO BALENA

Seduta del 16/11/2017

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02/05/2011 ed estinto anticipatamente dopo il pagamento della 63<sup>a</sup> rata (delle 120 previste), la ricorrente chiede la condanna dell'intermediario al pagamento di complessivi € 2.277,84, a titolo di rimborso di oneri commissionali ed assicurativi, oltre al rimborso delle spese legali e della procedura nonché al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.

In via subordinata, chiede la valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento e del superamento dei tassi di riferimento, ai fini del risarcimento del danno in via equitativa.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'inidoneità della documentazione prodotta, rilevando che il ricorrente ha depositato il conteggio estintivo e la liberatoria relativi ad un diverso contratto.

Nel merito sostiene, quanto alle commissioni di intermediazione, che non è rimborsabile la componente *up-front*, ivi inclusa la provvigione erogata all'agente in attività finanziaria intervenuto nella fase prodromica del contratto, e che la quota *recurring* è stata correttamente retrocessa sulla base dei criteri di rimborso indicati in contratto, dicendosi comunque disponibile a un ulteriore rimborso di € 55,59. Quanto alle commissioni bancarie, eccepisce che le stesse devono essere retrocesse dall'intermediario mandante. Quanto al premio assicurativo, infine, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, riferendo che il rimborso sarà effettuato dalla compagnia assicurativa.



## DIRITTO

Preliminarmente il Collegio osserva che la mancata produzione del conteggio estintivo e della liberatoria, da parte della ricorrente, è superata dalla circostanza che l'intermediario, nel riscontrare il reclamo, ha confermato tanto l'avvenuta estinzione del finanziamento quanto il numero delle rate residue.

Il Collegio richiama inoltre il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014, 10003/16, 10017/16, 10035/16 e 10929/16).

Ciò premesso, osserva che nel caso di specie il contratto di finanziamento riferisce cumulativamente ed indistintamente le "commissioni bancarie" e le "commissioni di intermediazione" a molteplici attività, alcune delle quali aventi natura indubbiamente *recurring*, quali, ad es., "l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse" (cfr. Coll. Coord. dec. n. 5031/2017), e "l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata". Alla luce dei principi sopra rammentati, pertanto, la clausola che ne esclude il rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve considerarsi "opaca" e dev'essere pertanto disattesa, riconoscendosi il diritto della ricorrente al relativo rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quel che concerne gli oneri assicurativi, non essendo state prodotte le condizioni generali di polizza cui il contratto di finanziamento rinvia relativamente al rimborso della quota non maturata del premio assicurativo.

In definitiva spettano alla ricorrente i seguenti importi:

Rate pagate	63	Rate residue	57	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Spese istruttoria</i>				300,00	142,50		
<i>Premi assicurativi</i>				888,30	421,94		421,94
<i>Commissioni bancarie</i>				135,00	64,13		64,13
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.472,17	1.649,28		1.649,28
<b>Totale</b>				4.795,47			<b>2.135,35</b>

Non può essere accolta, invece, la domanda relativa al risarcimento del danno, non essendo stato quest'ultimo in alcun modo provato.

La domanda subordinata, infine, è certamente inammissibile, in quanto meramente esplorativa/consulenziale, e deve considerarsi peraltro assorbita dall'accoglimento di quella principale.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.135,35.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS